Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2025/6743

22.12.2025

Comunicazione della Commissione relativa al sostegno all'attuazione della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, modificata dalla direttiva 2023/2668

(C/2025/6743)

1. Introduzione

Il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 ([1]) («quadro strategico dell'UE in materia di SSL») mira a trasformare in azioni concrete il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali ([2]), che riguarda il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Una delle priorità del quadro strategico dell'UE in materia di SSL è affrontare l'esposizione all'amianto legata all'attività lavorativa al fine di contribuire al suo obiettivo fondamentale di prevenire i decessi correlati al lavoro e le malattie professionali.

La lotta contro il cancro è una priorità dell'Unione. La Commissione si è impegnata a ridurre efficacemente l'esposizione alle sostanze cancerogene, tra cui l'amianto, contribuendo così in modo significativo alla prevenzione del cancro, in linea con gli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro ([3]).

L'amianto è una sostanza pericolosa e cancerogena ([4]) che continua a incidere sulla salute di molti lavoratori in vari settori, dove i rischi di esposizione rimangono elevati. Tra questi figurano l'edilizia, l'attività estrattiva, l'ingegneria civile, la gestione dei rifiuti o la manutenzione di navi, treni, aeromobili, veicoli e macchinari, nonché i servizi di emergenza come la lotta antincendio. Si stima che tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori nell'Unione siano ancora esposti all'amianto ([5]).

È noto che l'esposizione professionale all'amianto ha gravi conseguenze sulla salute. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone. I primi segni della malattia si manifestano in media 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. L'esposizione all'amianto è una delle principali cause di tumori professionali nell'Unione, rappresentando ben il 78 % dei tumori professionali e l'88 % dei casi di cancro del polmone di natura professionale riconosciuti negli Stati membri come connessi a questa esposizione ([6]).

L'amianto è stato ampiamente utilizzato per decenni in tutta Europa in un'ampia gamma di applicazioni, in particolare nell'edilizia, creando un retaggio che continua a rappresentare una minaccia per la salute pubblica e a ostacolare gli sforzi volti a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano per i lavoratori esposti. Una maggiore protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto è particolarmente importante nel contesto del Green Deal europeo, in quanto le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica sono essenziali per conseguire i suoi obiettivi ([7]). La strategia per un'ondata di ristrutturazioni ([8]) si prefigge di raggiungere l'obiettivo del raddoppio del tasso annuo di ristrutturazioni energetiche entro il 2030. Tuttavia, poiché molti edifici con scarse prestazioni energetiche contengono amianto, accelerare il tasso di ristrutturazione potrebbe aumentare in modo significativo il numero di persone esposte a rischi sanitari legati all'amianto, data la possibilità che questa sostanza presente negli edifici sia rilasciata durante i lavori di ristrutturazione. Si prevede che il numero di lavoratori esposti all'amianto aumenterà del 4 % ogni anno fino al 2030 ([9]). Ulteriori misure per gestire i rischi legati all'esposizione sono cruciali per proteggere i lavoratori dalle malattie, promuovere il loro benessere e contribuire a rafforzare l'Unione europea della salute.

([1]) Comunicazione della Commissione «Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione», COM(2021) 323 final.

([2]) Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

([3]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano europeo di lotta contro il cancro», COM(2021) 44 final.

([4]) *Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 100C.*

([5]) Study on collecting information on substances with the view to analyse health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 98/24/EC (Chemical Agents) and Directive 2009/148/EC (Asbestos), Final report for asbestos.

([6]) Comunicazione della Commissione «Costruire un futuro senza amianto: un approccio europeo nell'affrontare i rischi dell'amianto per la salute», COM(2022) 488 final.

([7]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final.

([8]) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita», COM(2020) 662 final.

([9]) Sulla base delle notifiche attuali, dell'aumento tendenziale della quantità di rifiuti contenenti amianto, del numero di lavoratori certificati e della durata di vita dei materiali contenenti cemento-amianto (70-80 % dell'amianto nell'UE). Fonte: studio esterno RPA (2021), cfr. nota 7.

Negli ultimi 40 anni l'Unione ha adottato varie misure significative volte, in un primo momento, a limitare e, in ultima analisi, a vietare l'uso dell'amianto. Tra il 1983 ([10]) e il 1985 ([11]) ha limitato l'uso di sei varietà di fibre di amianto. Nel 1991 ha vietato l'immissione sul mercato e l'uso di cinque di esse ([12]) come pure l'uso dell'amianto crisotilo in vari prodotti, alcuni dei quali erano ampiamente usati nel settore edilizio ([13]). La direttiva 1999/77/CE ([14]) della Commissione ha vietato l'uso e l'immissione sul mercato di tutte e sei le varietà di fibre di amianto a partire dal 2005. Tale direttiva è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006 ([15]), in base al quale l'amianto aggiunto intenzionalmente continua a essere vietato. La voce 6 dell'allegato XVII stabilisce che la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di fibre di amianto nonché di miscele e articoli (contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte) sono vietati nell'Unione. Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, questa è garantita dalla direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]) che ha codificato e abrogato la direttiva 83/477/CEE del Consiglio ([17]), la direttiva 91/382/CEE del Consiglio ([18]) e la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]).

Oggi l'Unione è ancora fortemente impegnata a sostenere gli Stati membri nella creazione e nella promozione di posti di lavoro di qualità, migliorando nel contempo condizioni di lavoro eque per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. La modifica del 2023 della direttiva 2009/148/CE pone al centro questo obiettivo. Quest'ultima modifica della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la direttiva 2023/2668 del Parlamento europeo e

([10]) Restrizioni in materia di uso della crocidolite di cui alla direttiva 83/478/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 263 del 24.9.1983, pag. 33) - che introduce restrizioni sull'amianto nellaDirettiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201).

([11]) Restrizioni in materia di uso del crisotilo, dell'amosite, dell'antofillite, dell'actinolite e della tremolite nei giocattoli, nei prodotti destinati ad essere applicati a spruzzo, nei prodotti sotto forma di polvere o, nei dispositivi di isolamento, nelle pitture e vernici (direttiva 85/610/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 1)).

([12]) Crocidolite, amosite, antofillite, actinolite e tremolite.

([13]) Alcuni dispositivi, pitture e vernici, filtri per liquidi, materiale per superfici stradali, materiali di riempimento e materiali per intonaci, materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità, filtri d'aria e filtri per gas, sottostrati per rivestimenti murali e pavimenti in plastica, prodotti tessili (con deroga temporanea per i diaframmi) e coperture in asfalto.

([14]) Direttiva 1999/77/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18, ELI:http://data.europa.eu/eli/dir/1999/77/oj) direttiva non più in vigore, con termine di recepimento 1°gennaio 2005).

([15]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

([16]) Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (versione codificata) (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI:http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj).

([17]) Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/477/oj).

([18]) Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/382/oj).

([19]) Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/18/oj).

del Consiglio ([20]), che ha rivisto il valore limite di esposizione professionale per l'amianto (da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo) ([21]), contribuisce a conseguire un livello più elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare nei confronti di questa sostanza altamente cancerogena. Gli orientamenti ([22]) a corredo della presente comunicazione sono presentati quale seguito della comunicazione della Commissione su un futuro senza amianto e della modifica della direttiva 2009/148/CE.

A tale riguardo, il considerando 29 della direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la direttiva 2009/148/CE sottolinea l'importanza di elaborare e pubblicare orientamenti per agevolare l'attuazione della direttiva 2009/148/CE entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Gli orientamenti consentiranno in ultima analisi all'Unione di rispondere in modo più efficiente alla necessità di proteggere meglio i lavoratori dall'esposizione all'amianto fornendo esempi di come tale sostanza pericolosa debba essere gestita nella pratica. Contribuiranno inoltre agli obiettivi della bussola per la competitività dell'UE ([23]), che prevede, in particolare, di accelerare e migliorare il processo decisionale, semplificando l'assetto normativo dell'Unione. Contribuiscono inoltre agli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione sull'attuazione e la semplificazione ([24]), in quanto miglioreranno l'attuazione della direttiva 2009/148/CE rendendo le norme ivi previste più chiare, più facili da comprendere e più rapide da attuare da parte dei portatori di interessi.

2. **Obiettivi**

Gli orientamenti a livello dell'Unione sulla manipolazione dell'amianto sono intesi ad agevolare il rispetto delle norme da parte delle imprese e a sostenere gli sforzi di applicazione degli Stati membri, con l'obiettivo generale di proteggere i lavoratori. Gli Stati membri, i datori di lavoro (soprattutto le piccole e medie imprese, che rappresentano il 99 % di tutte le imprese che lavorano con l'amianto ([25])), le parti sociali e i lavoratori trarranno beneficio da questo sostegno aggiuntivo per garantire l'ottemperanza alla normativa.

Gli orientamenti hanno lo scopo di:

— aiutare i portatori di interessi a gestire i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro correlati all'amianto, tenendo conto dei recenti sviluppi giuridici, scientifici e tecnologici, compresa la modifica del 2023 della direttiva 2009/148/CE;

— sensibilizzare i datori di lavoro e i lavoratori in merito ai rischi insiti nella manipolazione di materiali contenenti amianto;

— incoraggiare una maggiore adozione di buone pratiche in tutti gli Stati membri fornendo una panoramica delle strategie di gestione dell'amianto sul luogo di lavoro;

— ridurre le disparità nell'accesso agli orientamenti fornendo ulteriori informazioni sulle buone pratiche ai portatori di interessi in tutta l'Unione, compresi quelli negli Stati membri in cui sono disponibili meno orientamenti.

Gli orientamenti forniscono una panoramica delle buone pratiche nella gestione dell'amianto sul luogo di lavoro, delineando modalità concrete per ridurre l'esposizione dei lavoratori. Le buone pratiche illustrate negli orientamenti sono presentate a titolo di esempio e non dovrebbero essere considerate l'unico strumento di attuazione della legislazione dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli orientamenti sono concepiti per tutti i tipi di organizzazioni, sia pubbliche che private, di qualsiasi dimensione e si applicano a un'ampia gamma di settori.

([20]) Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L, 2023/2668, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2668/oj).

([21]) Il nuovo articolo 8 della direttiva 2009/148/CE recita: «1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm^3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. 2. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a: a) 0,01 fibre per cm^3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o b) 0,002 fibre per cm^3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore».

([22]) SWD(2025)400 https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/document/70526012-b741-4092-ab52-3bae8de2a1b0_en.

([23]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Bussola per la competitività dell'UE», COM(2025) 30 final.

([24]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'Europa più semplice e più rapida - Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione, COM(2025) 47 final.

([25]) Fonte: studio esterno RPA (2021), cfr. nota 7.

Tutti i portatori di interessi, compresi i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro, le imprese, le autorità nazionali e gli esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono incoraggiati a utilizzare e diffondere gli orientamenti il più possibile.

3. **Struttura**

Gli orientamenti sono strutturati in moduli che consentono ai lettori di concentrarsi su temi di interesse specifico. Gli orientamenti sono suddivisi in due parti:

— le prime 12 sezioni riguardano temi generali e si applicano a tutte le situazioni di esposizione, fornendo informazioni sulla gestione dell'amianto in generale;

— le ultime cinque sezioni riguardano situazioni specifiche di esposizione all'amianto e offrono orientamenti specifici per settore su come l'amianto può essere manipolato in modo sicuro, con riferimenti alle sezioni generali, se del caso.

4. **Ampia consultazione dei portatori di interessi**

Gli orientamenti sono stati elaborati con l'ampio coinvolgimento dei portatori di interessi, tra cui i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro, le imprese, le autorità nazionali e gli esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale elaborazione ha previsto:

— l'individuazione di 187 documenti di orientamento esistenti a livello degli Stati membri, dell'Unione e internazionale, di cui 91 sono stati valutati come potenzialmente pertinenti ed esaminati in dettaglio;

— l'organizzazione di 10 seminari online con oltre 850 partecipanti, ciascuno incentrato su diversi settori contemplati dagli orientamenti;

— la pubblicazione di un invito a presentare osservazioni sul primo progetto di orientamenti, cui ha fatto seguito il riscontro di oltre 130 portatori di interessi provenienti da un'ampia gamma di settori, generando oltre 500 risposte;

— l'avvio di numerose discussioni con i portatori di interessi per sviluppare studi di casi di buone pratiche;

— l'organizzazione di 20 discussioni pilota, tra cui nove visite in loco, con i portatori di interessi coinvolti in una vasta gamma di situazioni e attività di esposizione all'amianto.

Grazie all'ampia consultazione, gli orientamenti si basano sulle conoscenze più recenti, sono pratici e realistici e rispondono alle aspettative e alle esigenze degli utenti.

Il processo di elaborazione degli orientamenti è stato seguito da vicino dai rappresentanti dei governi nazionali, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che fanno parte del gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche del comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché dai servizi competenti della Commissione.

5. **Pubblicazione e diffusione**

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito web EUR-Lex ([26]). La comunicazione e gli orientamenti di cui è corredata saranno inoltre pubblicati e presentati sul sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e diffusi e promossi attraverso il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro, le parti sociali europee (sindacati e rappresentanti dei datori di lavoro) e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

([26]) EUR-Lex è il portale ufficiale online che fornisce libero accesso al diritto dell'Unione europea.